



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

La Commissione d'istruttoria

composta dei Senatori Canonico Comm. Prof. Canorcci Presidente, Bargonì avv. Comm. Angelo, Bianchi avv. Comm. Francesco, Finati A. E. Comm. Gaspare, Gloria avv. Comm. Francesco, Inghilleri Comm. Calcedonio e Saracco avv. Comm. Giuseppe, nel procedimento penale dei Senatori Di Casabotte Bonavasi March.° Domenico, Generelli avv. Comm. Francesco e di altri coimputati;

Ritenute in fatto che:

Con istromento del 25 Marzo 1872, a rogito D.° Spampinato, fu costituita in Catania una Società Anonima per azioni, sotto il titolo di Banca di Depositi e Sconti di Catania, per la durata di anni 25, col capitale sociale di lire cinquecento mila, formato da 2500 azioni da L. 200 ciascuna, e da potersi aumentare con emissioni di nuove serie; e con R.° Decreto 15 Maggio 1872 (N.° 2373 parte supplementare) la Società fu autorizzata, e furono approvate, con alcune modificazioni, gli Statuti inseriti all'atto costitutivo.

Con deliberazione presa in assemblea generale del 25 febbraio 1872, il capitale sociale fu aumentato da L. 500.000 ad un milione, mediante emissioni di altre 2500 azioni da L. 200 ciascuna e la Somma autorizzazione fu data con R.° Decreto 26 Marzo 1873 (N.° 571 parte supp.°). Posteriormente con deliberazione del giorno 8 Maggio 1873 il capitale sociale fu elevato da uno a quattro milioni ed il numero delle azioni

1892
da 5000 a 20.000, stabilendosi che del nuovo capitale fosse per il momento versato un milione soltanto e lasciando in facoltà del Consiglio d'amministrazione di richiamare il rimanente, come e quando lo reputasse opportuno.

Furono successivamente introdotte alcune modificazioni nello Statuto sociale, il quale depositato il 10 Agosto 1874 in atti del Notaro Spampinato, fu approvato con 11° Decreto 23 Settembre 1874. Seguirono poi altre deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Azionisti (21 Marzo 1886, 12 Aprile 1891, 27 Marzo 1892), pure apportando modificazioni allo Statuto medesimo.

L'aumento del Capitale era stato fatto in vista dello stabilimento delle succursali, le quali erano state in fatti istituite a Caltagirone, a Siracusa, a Modica, ad Acireale. Il regolamento per le succursali (Art. 3 dello Statuto) fu approvato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 13 Luglio 1882, e prima di essere in vigore un altro, deliberato dallo stesso Consiglio nella seduta del 11 Dicembre 1870;

La data del giorno 11 Ottobre 1892 il Direttore della Banca di depositi e sconti di Catania, autorizzato dal Consiglio d'amministrazione, presentava al Tribunale Civile di Catania una domanda per ottenere la moratoria per il termine di sei mesi ed allegava il Bilancio al 9 Ottobre 1892, dal quale risultava un attivo di L. 11.340.846, 80 ed un passivo di L. 7.584.791, 55 e quindi un'eccedenza dell'attivo sul passivo (Capitale sottoscritto e riserva) di L. 3.756.055, 35. Fu disposta la riunione dei creditori per il 22 Ottobre, e con sentenza del 28 Ottobre 1892, unita la relazione del Giudice delegato, fu dal Tribunale accordata la moratoria per il chiesto termine di sei mesi.

La sentenza del 28 Ottobre 1892 fu dal Presidente del Tribunale di Catania comunicata al Procuratore del Re, il quale la trasmise il 13 stesso mese al Pretore per le prime indagini e per rapporto, ed il 27 Ottobre richiamò nello stato in cui si trovavano, gli atti relativi alla moratoria della Banca.

Il 3 Novembre 1892 il Giudice delegato inviava al Procuratore del Re un suo rapporto dal quale rilevasi che, quantunque dal bilancio presentato al Tribunale

dal Direttore della Banca risultasse un aumento dell'attivo sul passivo di L. 4.015.778.38, questa cifra finiva con lo scomparire se si considerava: che invece si imputavano lire due milioni per resto da versarsi dagli azionisti, che fra i debitori ipotecari i quali avevano data cautela, per lire L. 730.886,07 trovavansi annotati diverse partite per L. 461.885 dichiarate perdute e pure figurante nell'attivo; che altre lire 186.791.11 erano segnate per gli effetti insufficienti e che L. 786.044,89 rappresentavano crediti litigiosi, ai quali doveva anche aggiungersi il debito di Carmelo Priola in lire 898.204,10 garantito da cessione di parte del suo credito verso il Comune di Catania. Aggiungeva poi il Giudice Delegato che un più accurato esame sulle persone dei debitori della Banca avrebbe potuto condurre a risultati poco lieti, per non dire addirittura deplorabili e che a diversi individui si era accordato un credito per cifre di molta entità ed indicava: il sig. Luigi De Angelis debitore per L. 71.000, il quale aveva data garanzia ipotecaria per L. 6849,38, oltre il deposito di varie cambiali di suoi debitori per L. 100.000; i coniugi Spedalieri per L. 370.100; i fratelli Bonauri Di Casalotto per L. 763.647,75, i quali avevano data ipoteca per L. 133.263,99. Aggiungeva inoltre che la Banca aveva immobilizzato L. 743.288,66 in acquisto di beni immobili e versato nella cassa del Comune di Catania L. 29.000 in garanzia dell'assunto appalto della riscossione dei tributi diretti, per cui doveva prestar cauzione ipotecaria di oltre L. 280.000. L

In data del 20 Dicembre 1892 il Procuratore del Re trasmise gli atti al Giudice Istruttore per formale procedimento.

Pochi giorni dopo, il 28 Xembre 1892, il sig. Salvatore Tricheca, in qualità di azionista e depositante della Banca, presentava al Procuratore del Re di Catania querela di truffa contro il Direttore della Banca di Depositi e Sconti di Catania bar. Pietro Lauro, contro il Direttore della Succursale di Castagione bar. Damiano Carbone, per vari fatti e chiedeva che il giudizio penale si estendesse anche contro i signori Luigi De Angelis, Paolo Causoli-Morano, Nunzio

Consoli Marano, Cav. Pasquale Libertini, Barone Giuseppe
 Rosso di Ceraini, Barone Emile Primaldi di Serravalle, Cav.
 Giuseppe Zappala, Amministratori della Banca e Cav. Dome-
 nico Patriarca sindaco della Banca stessa.

Il 20 Dicembre 1892 il Procuratore del Re di Catania per
 la querela Frichera richiesta di provvedimento e successi-
 vamente, il 21. 24 Febbraio e 9 Marzo 1893, altri individui
 presentarono querele nelle quali denunciavano gli ammi-
 nistratori della Banca per infrazioni agli art. 146,
 147, 148, 149, 150, 151, 152 del Cod. di Commercio; dichiarati
 nell'art. 863 del Cod. stesso.

Tutte queste querele furono dal Procuratore del Re di
 Catania trasmesse per competenza il 28 febbraio 1893
 al Procuratore del Re di Catania.

In dipendenza della prima richiesta di provvedimento
 il Giudice Istruttore aveva intanto, fra il 14 gennaio
 ed il 22 febbraio 1893, assunto le dichiarazioni di parte
 chi testimoni nel processo a carico degli amministratori,
 comunicate dal Procuratore del Re al Presidente del
 Tribunale l'8 Marzo, era stato da questo restituito il
 14 Marzo con la dichiarazione che, sentite il Giudice
 delegato al procedimento della moratoria e gli altri giudici
 del Collegio, si era ritenuto che non fosse il caso di dichiara-
 rare il fallimento in pendenza del termine della mo-
 ratoria, oramai prossimo a scadere, salvo a deliberare
 sulla formale richiesta che il P. M. avesse avuto di
 fare.

Ciò stante, il Procuratore del Re in data del 29
 Marzo 1893 richiese il Giudice istruttore che fosse aperto
 con perizia sui registri della Banca l'ammontare del
 passivo della stessa e le cause che lo promussero e l'in-
 carico fu dato con verbale 16 Aprile 1893, e più am-
 piamente specificato con verbale del 27 stesso mese.

I periti presentarono la loro relazione generale
 nell'Aprile 1894 e il 7 ottobre successivo gli atti
 furono comunicati per le sue richieste al P. M. il quale,
 tenendo presenti le conclusioni alla perizia, chiese,

addì 16 Novembre 1894, che il Tribunale dichiarava d'ufficio il fallimento della Banca, ma il Tribunale con sentenza del 20 Dicembre 1894, ritenendo che il fallimento fosse dannoso al ceto dei creditori, e che l'azione penale contro gli amministratori potesse esplicarsi indipendentemente dalla sentenza di dichiarazione di fallimento, dichiarò allo stato non essere luogo a pronunciare d'ufficio il fallimento.

Reintati tutti i procedimenti che si erano iniziati, il Procuratore del Re addì 7 aprile 1895 fece le sue richieste e la Camera di Consiglio, ritenendo che non si potesse procedere per via rotatoria mentre mancava la sentenza dichiarativa del fallimento deliberò uniformemente che non vi fosse luogo allo stato a penale procedimento.

La ordinanza era intestata a Pietro Lauro ed a Carboni, imputati di truffa e di aver formulato fraudolentemente i bilanci sociali ed a Luigi Di Angelis, Nunzio Bonichi-Marano, Paolo Bonichi-Marano, Pasquale Libertini, Giuseppe Mosse, Barone di Cerami, Barone Enrico Grimaldi di Soravalle, Cav. Giuseppe Loappola amministratori della Banca e Domenico Patriarca Sindaco di questa (cioè alle persone indicate nella querela Fichera) quali ivi ritenute responsabili.

A quest'ordinanza fu opposizione il 26 Aprile 1895 il P. G. del Re e l'opposizione fu notificata agli imputati ed alle parti civili. Lotta vedova Niotra e Mariano Frasso Frasso. Con sentenza del 28 Giugno 1895 la depone d'accusa ammissa per la forma e rigetto in merito le opposizioni del Procuratore Gen. ed ordinò l'esecuzione dell'ordinanza della Camera di Consiglio.

La Banca intanto era stata posta in liquidazione ed il termine di questa, scaduto il 27 Luglio 1896, si avvicinava, allorché nel Marzo 1896 i gestori presentarono il Bilancio contabile fino al 31 Dicembre 1895 alla Commissione che lo approvò, riservandosi però il giudizio sugli stralci studiati e proposti dalla gestione e su quanto nella relazione portava ad una diminuzione dell'attivo.

Con circolare dell'Aprile 1896 i gestori si rivolsero ai creditori perché si inducessero a prorogare il concordato; ma il tentativo non riuscì. Al contrario in data del 24 Maggio 1896, alcuni creditori di Alceide per 555 mila lire si rivolsero al Procuratore del Re di Catania invocando che fosse riproposta la domanda per il fallimento d'ufficio dell'Istituto; ed altra eguale denuncia sopravvenne il 25 Maggio da altri creditori residenti in Catagirone; altra dal Mariano Frasso in data 15 Giugno 1896.

Il Procuratore del Re di Catania richiese che fosse dichiarato d'ufficio il fallimento della Banca e fosse in pari tempo ordinata l'apertura della relativa procedura, ed il Tribunale con sentenza del 23 Luglio 1896 dichiarò il fallimento. Gli atti del procedimento furono iniziati, intervenendo il Giudice Istruttore, il 26 Luglio colla rimozione dei sigilli e constatando che la maggior parte dei libri e registri,

erano in condizioni di disordine da non poter essere rincontrati;

A questo punto il Procuratore Generale del Re, avuto riguardo all'entità del processo chiese che la Sezione d'accusa ne avocasse a sé l'istruzione e delegasse un consigliere per gli atti necessari, con l'intervento del P.M., ciò che in fatti la sezione d'accusa dispose con sentenza del 4 Agosto 1896.

Essendo risultate dagli atti raccolti che alcuni Senatori avevano avuto in varie epoche ingerenza nell'amministrazione della Banca Depositi e Sconti, assumendo anche personali impegni, e che a costoro si riferivano talune delle denunce e quanche proposte, il Procuratore Gen.^{le} addì 24 Novembre 1896 richiese la Sezione d'accusa di soprapredere dar ulteriori istruzioni e di ordinare la trasmissione degli atti al Senato e la Sezione d'accusa anche la rinviata. Gli atti della causa furono il 3 Dicembre 1896 trasmessi al Presidente del Senato, il quale con ordinanza del 10 stesso mese provvide alla costituzione del Senato in Alta Corte di Giustizia ed alla nomina della Commissione d'istruttoria.

Comunicati gli atti stessi al P.M. presso l'Alta Corte di Giustizia, per le sue conclusioni, fu da lui chiesto che si fossero restituiti alla Sezione d'accusa di Catania perché la istruzione fosse proseguita e compiuta, delegando alla Sezione stessa, e per essa al suo Consigliere delegato, la facoltà di intendere gli atti istruttori anche in confronto dei due senatori Cenerelli e Di Casalotte, da interrogare con mandati di comparizione.

Intanto il 7 Aprile il sig.^r Mariano Grasso Grasso si era costituito parte civile anche nel giudizio pendente innanzi all'Alta Corte di Giustizia.

La Commissione d'istruttoria con ordinanza dell'indì 1 Aprile dispose fosse eseguita la istruzione contro i Senatori Cenerelli, Di Casalotte ed altri privati, e ciò per connessità, ed all'uopo delegò la Sezione d'accusa di Catania con facoltà di delegare uno dei suoi membri. Escluse però l'interrogatorio dei due Senatori sui quali si rinvenne in seguito di provvedere.

Letti gli atti del procedimento a carico delle persone indicate nella Querela Fehra, il Procuratore Gen.^{le} osservò addì 11 Maggio 1897 che la rubrica degli imputati doveva essere completata comprendendosi gli atti amministrativi, meno i defunti, per il periodo delle rispettive gestioni e per fatti speciali addebitati ai medesimi.

L'istruttoria proseguì ed erano stati interrogati tutti gli imputati, meno i due Senatori la Commissione del Senato, la quale riconobbe la necessità d'interrogare i sen.^{ri} Di Casalotte e Cenerelli delegò a provvedervi con ordinanza del 7 Luglio, uno dei suoi membri.

Interrogati i due Senatori, gli atti furono comunicati al P.M. presso l'Alta Corte,

che ha concluso non farsi luogo a carico dei due Senatori per insufficienza d'indizi.

I quali fatti premessi, la Commissione ha considerato:

Che le indagini della Commissione d'Inchiesta debbono preliminarmente versare intorno alle responsabilità che per querela vengono attribuite ai due senatori Marchese Di Cavaotto e Cenerelli, affinché qualora essi fossero dalle rispettive responsabilità prosciolti, non vengano gli altri coimputati distratti dai loro giudicii naturali;

Che entrando partitamente nello esame dei vari e precisi fatti sui quali le imputazioni sono fondate, quello riguardante la conversione dei titoli nominativi al portatore può dirsi adempimento di disposizioni statutarie.

Imperocchè costituita la Società con un capitale di L. 500,000, aumentato indi a 1,000,000, fu in conseguenza di decreto reale del 23 Febb. 1874, che a ciò l'autorizzava, elevato a L. 4,000,000, diviso in 20,000 azioni di L. 200. ciascuna. Eseguito il versamento di due milioni, la conversione dei titoli nominativi in titoli al portatore non fu un fatto illecito, perchè l'art. 151. del codice di Commercio del 1865, sotto il cui impeto la Banca ebbe origine, dispone: che i certificati provvitori nominativi non potevano cambiarsi con azioni al portatore, sinchè non fosse pagata almeno la metà del loro valore nominale.

Nè sotto alcun riguardo può qualificarsi dolosa la facoltà concessa ai possessori di azioni dell'antico capitale di conferire le azioni da loro possedute secondo il loro valore reale e con l'obbligo di versare la differenza, perchè cotesta operazione che aveva a scopo di creare un unico titolo, non era in contraddizione con l'art. 4 dello Statuto sociale, che al Consiglio di Amministrazione dava facoltà di deter-

159
minuire i modi dei verdamenti, dei quali non si può escludere quello riguardante il conferimento delle antiche azioni;

Che le due operazioni riguardanti la interessenza nella Società per l'amministrazione delle Ferrovie Sicule e la partecipazione nella Impresa Solfi non possono a rigore qualificarsi come violazione di disposizioni statutarie. Per ciò che si attiene alla prima operazione è vero che per l'art. 16. dello Statuto la Banca era autorizzata a fare acquisto di azioni e di obbligazioni da non superare il terzo del capitale versato; però se questa operazione si volesse qualificare quasi partecipazione ad una impresa industriale, come sembra vi faccia accenno la perizia, in tal caso per il susseguente art. 17. la Banca era autorizzata a partecipare ad imprese industriali e agricole senza limitazione di somme. Però sebbene si possa ritenere che il criterio limitativo dell'art. 16. debba governare anche coteste partecipazioni ad imprese industriali, certo è che in vista dei capitali, che sovrabbondavano nel 1884, domandavano un fruttuoso investimento, e del tanto guadagno che ne furono cavate, non possono chiamarsi in colpa gli amministratori;

Che dentro i limiti della letterale disposizione dell'art. 17. è la operazione sugli solfi, perchè questa disposizione abilitava la Banca a comprare e vendere merci e derrate per conto proprio e di terzi. La Banca quindi partecipando ad un conto sociale per la compra e vendita di solfi con la interessenza del 10 sopra $\frac{1}{21}$ non contravveniva ad alcuna disposizione statutaria;

Che non risulta sieno state eseguite vere e proprie anticipazioni sopra azioni della Banca?

infatti cotesti depositi di axioni si facevano da Santi Mazzarino nel 1889 e da Giuseppe Ricci li nel 1886 per garantire effetti preesistenti sin dal 1884-85-88. Né vera e propria anticipazione sopra axioni può dirsi quella che riguarda Emilio Segre, perchè in sostanza trattavasi di deposito a titolo di cauzione per la continuazione della nomina a capo sconto.

Che senza dubbio il portafoglio di una Banca dovrebbe rappresentare effetti di pronta e sicura realizzazione, ma non è men vero in fatto che il sopravvenire di circostanze inopinate e fuori di ogni previsione ordinaria, l'imperverare di crisi di ogni fatta, come nel 1887 accadde in Catania in cui le crisi soffifera, edilizia ed agraria si diedero la mano a volare quella città, possono rendere inefficace e infcondo quel postulato bancario preso in abstracto. Conseguenza immediata di quella crisi si fu la insuperabile difficoltà della pronta realizzazione degli effetti cambiari da un lato e dall'altro lo studio nella Banca di appi curare mediante garanzie ipotecarie la ricezione dei crediti bancari, l'onde ha origine la progressiva immobilizzazione del capitale, prodotto necessario della crisi. La quale immobilizzazione per fortunosi eventi di condizioni economiche generali del Regno divenne stato quasi normale di tutte le Banche, non escluse quelle di emissione, per le quali ultime banche il legislatore si è affaticato intorno a ricerche di provvedimenti appropriati a potere restituire alla circolazione anche in parte il capitale già immobilizzato.

Che non si può riconoscere nelle operazioni bancarie la costituzione di altrettanti mutui posti in essere con la forma cambiaria perchè sarebbe inutile definire le operazioni

157/160.
ex post facto... cioè dalla circostanza posteriore che
caduti in sofferenza gli effetti, siano stati da debi-
tori dati in ipoteca immobili a garantirne la
riscossione;

Che non risulta neppure provato che siano sta-
ti alterati i bilanci, o dissimulate attività e
passività che rendessero, con intento fraudolen-
te dei compilatori, inanceri o non veri i
bilanci. Perocchè, se si consideri la forma,
erano essi regolarmente compilati, regolarmente
approvati, e regolarmente trasmessi al ministe-
ro competente le situazioni mensili; se si
consideri poi la sostanza, è da porre mente
che tutto si riduce ad un procedimento di esti-
mazione. La quale ultima indagine si
congiunge in stretto nesso con quella riguar-
dante la esistenza degli utili. In proposito
è da considerare che dal Cap. XIII della peri-
cia non risulta che gli amministratori ab-
biano indotto nei bilanci come attività par-
tite perdute, cioè partite per le quali siano
stati indarno sperimentati tutti i mezzi ri-
doni alla riscossione. È accertato che
gli amministratori non mancarono a
svalutare mezzo milione di crediti, i qua-
li a loro giudizio erano manifestamente ine-
sigibili, e quindi crediti per lire 353,433.10
furono ridotti a £ 275, cioè a Lira una
per partita, mantenendo quelli che a lo-
ro giudizio erano in tutto o in parte esi-
gibili. Ora il giudizio che si fonda so-
pra approssimanti sulla esigibilità o me-
no di crediti, può riescire fallace, ma
non può costituire fondamento di accusa
qualora non sia provato che dolosa e
fraudolenta sia stata la estimazione, man-
tenendo vive partite che in realtà non

propono divisi esistenti. Ed inverso se taluni approssa-
 menti favorevoli all'esigibilità di alcuni crediti non
 risposero ai fatti, anche ad alcuni altri approssa-
 menti degli stessi amministratori intorno alla in-
 sigibilità di alcuni crediti, toccò la stessa sorte.
 Perché furono in seguito realizzate £ 107.452. 65, in-
 dicate nei bilanci in poche lire per effetto della
 svalutazione sopra indicata; - come pure fallaci
 riuscirono parecchi approssamenti intorno a
 partite il cui valore è stato in tutto o in par-
 te recuperato. - I fidi fatti a persone che in
 appresso si dimostrarono immeritevoli di ogni fi-
 ducia, non possono elevarsi ad argomenti, quan-
 do all'epoca in cui costoro facevano operazioni;
 erano persone che presso il pubblico e gli Istitu-
 ti di credito avevano accortamente saputo
 guadagnarsi estimazione e fiducia; - né la
 Banca quando le frodi si scopersero mancò
 a denunciare i fatti all'autorità competente.
 Non risulta che siano emessi effetti di comodo,
 perché ^{essi} rappresentavano sempre un reale obbli-
 go altrui ed erano rilasciati dai debitori ed ac-
 cettati dalla Banca certo nell'intento non il-
 lecito, né riprovato dalla legge, di porli in
 circolazione... Ora i periti, secondo i loro
 approssamenti ed estimazioni intorno a
 molteplici partite ritengono che i bilanci eco-
 nomici si chiudessero con disavanzo. Però
 se si consideri che dovendo i bilanci rispec-
 chiare lo stato economico della Banca, fos-
 se necessità allogarvi come attività partite e
 certamente, e con fondata speranza recuperabili
 ben si può ritenere che la distribuzione degl'in-
 teressi si esguiva sugli utili conseguiti secon-
 do i bilanci che regolarmente erano stati ap-
 provati, e i prelievi che si facevano sul
 fondo di riserva e nella misura indicata

159.
nello Statuto erano conformi alla disposizione dell'art. 51. del medesimo statuto. Dalle quali considerazioni si rileva, che non risulta essersi fatta distribuzione di dividendi manifestamente non sussistenti, anche perché, secondo lo statuto, si autorizzava la distribuzione di dividendi sugli utili esistenti, ma non ancora realizzati, e che, iscritti in bilancio, furono poi realizzati. E nemmeno risulta provato che gli amministratori scientemente in difetto di bilanci, e contro i loro risultamenti, in conformità a bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai soci interessi non prelevati sugli utili reali. — Ora come sopra è stato esposto non vi fu alterazione di bilanci, non furono simulate partite non esistenti, non si fecero figurare partite fittizie, perché la differenza nei criteri di valutazione non può significare alterazioni di bilancio, tanto più che avendo il curatore del fallimento nella sua relazione del 5. Settembre 1897 proposto un concordato in virtù del quale si darebbe ad ogni creditore il 73, 90 % oltre il 25 % già ripartito, si può arguire che cotesti criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Amministrazione avevano un fondamento reale.

Che non è giustificato in alcun modo d'avere la Banca acquistato azioni proprie con capitale proprio, né è pienamente provato l'averlo che il risconto abbia avuto a scopo il ritardare il fallimento, perché è provato invece che esso serviva a far fronte alle numerose richieste dei depositanti, mefiti in apprensione dallo incalzare della

crisi; nè la Banca Nazionale avrebbe scontati effetti per somme non lievi, se consapevole, per le eseguite ispezioni, delle condizioni della Banca, avesse potuto entrare in sospetto che i risconti servissero a indugiare il fallimento;

Che neppure può dirsi che siasi trasgredito il disposto dell'art. 146. Codice di Commercio, perche la diminuzione del capitale sociale per quanto temuta non fu mai con certezza e in modo indubitato riconosciuta in fatto. E il versamento deliberato nel Luglio 1892 non venne eseguito per le incalzare dei fortunosi eventi, che costrinsero nel successivo ottobre la banca a chiedere la moratoria;

Che esaminati gli atti nel loro complesso non si raccolgono elementi bastevoli per ritenere che siavi concorso dolo... Imperocchè quando le condizioni della Banca divennero pericolose, gli Amministratori posero ogni studio ad accertarsi delle reali condizioni in cui versava la Banca, e furono eseguite due ispezioni; l'una dalla parte della Banca d'Italia, l'altra da parte del Banco di Sicilia, e le due ispezioni diedero in risultato la esistenza integrale del capitale sociale... La quale ispezione voluta dagli amministratori, non può dirsi un accorgimento qualsiasi, ma fu certamente debito sincero di conoscere quale fosse lo stato della Banca, tanto vero che si commetteva la ispezione ai due maggiori istituti, dai quali la Banca di Depositi e Sconti riceveva auxilio di credito, che le sarebbe venuto meno se veramente disastrosa, nell'epoca in cui le ispezioni si eseguivano, fossero state le condizioni economiche della Banca. Il Banco di Sicilia e la Banca Nazionale continuano a prestarle credito, e gli amministratori

per far fronte alle numerose richieste dei depositanti, avallarono di proprio gli effetti per altri due milioni, ciò che non avrebbero fatto gli amministratori, assumendo una responsabilità personale, se non fossero stati certi della integrità del capitale sociale. Lo stesso perito Verardo la cui perizia, se in relazione alle particolarità delle operazioni è difettosa e manchevole, certo in quanto all'esame complessivo delle operazioni ha un valore, concludeva: « Ho tratto la convinzione che nulla vi sia di doloso e che la condizione attuale della Banca non dipenda da mal governo, ma dalle vicissitudini del commercio, dell'edilizia e dell'agricoltura le quali occasionarono le immobilizzazioni ecc... » Non si può neanche preterire l'opera colla quale si cercò dal 1887 in poi a ridare il personale e a diminuire le spese, né trascurare che anche quando si era alla vigilia della moratoria, alcuni amministratori non esitarono a far partecipare al Consiglio di Amministrazione alcuni loro congiunti, persone abienti, circostanza **potissima** che dimostra la loro convinzione e la loro certezza intorno alla vitalità della Banca?

Che infine è da considerare che il senatore Conzatti sin dall'ultimo scorcio del 1889 diede le dimissioni che vennero accettate in sull'entrare del 1890 per modo che la sua responsabilità sarebbe circoscritta al bilancio che con il suo concorso fu approvato nel dicembre del 1888 e non è possibile ritenere in lui concorso di mala fede quando poco tempo innanzi gli ispettori del Banco di Sicilia e della Banca d'Italia avevano assicurata l'esistenza del capitale sociale ed egli con gli altri aveva assunto

una importante obbligazione personale mediante l'avallo verso la Banca d'Italia. E il senatore Marchese Di Casalotto che non solo aveva garantito il debito suo, ma anche quello non lieve del fratello, che garanzie sufficienti non poteva fornire, con valida ipoteca, e molto tempo non aveva più partecipato in fatti all'amministrazione della Banca; circostanza che se non lo franca dalle civili responsabilità, non è bastevole a coinvolgerlo in quelle penali, e se ne siano incorse;

Che per le premesse cose manca la prova per poterli ritenere responsabili del delitto di bancarotta fraudolenta o semplice ai termini degli art. 861 - 863 - 144 - 146 - 247 del codice di commercio.

Per questi motivi:

Dichiara:

Non farsi luogo a procedimenti penale a carico dei Senatori Bonaccorsi Di Casalotto marchese Domenico, e Cenerelli avvocato comm. Francesco, per insufficienza di indizi, ed ordina il rinvio degli atti all'Autorità giudiziaria competente per quanto riguarda gli altri imputati.

Roma 13 Dicembre 1897.

Luomig. l.

A. Bayoni

F. Bianchi

J. Franchi

J. Floriani

2. Angeli Maria

J. Saraco

F. Tori cancelliere

